



12654 / 14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15935-2012 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZZA c/o lo Studio legale

presso lo studio dell'avvocato che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

giusta procura a margine del

ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

LDA, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA presso lo

Oggetto

*FALLIMENTO
E ISTITUTI
AFFINI

Ud. 16/04/2014 - CC

R.G.N. 15935/2012

Rep. CI

Corr. 12654

Fallimenti e Società



STUDIO

rappresentato e difeso dall'avvocato
giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -


nonchè contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI MILANO,

- *Intimati* -

avverso la sentenza n. 1845/2012 della CORTE D'APPELLO di
MILANO del 17/05/2012, depositata il 28/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l'Avvocato difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.



Fallimenti @ Società.it

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 15935/12 proposto da

nei confronti del Fallimento della Società

LdA e del Procuratore

Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano,il
consigliere relatore ha depositato la relazione che segue ai sensi dell'art 380
bis cpc.

Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva quanto segue.

*ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due
motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1845/12 con
cui veniva rigettato il reclamo dal medesimo proposto avverso la sentenza
del Tribunale di Milano N.613/11, depositata il 26.07.11, che aveva
dichiarato il fallimento della Societ*

LdA. di cui era amministratore.

*La curatela ha resistito con controricorso. L'altra intimata non ha svolto
attività difensiva.*

*Con i due motivi di ricorso il ricorrente contesta sotto diversi profili la
decisione della Corte d'appello che ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto
la comunicazione della sentenza di fallimento, effettuata ex art 145 cpc
presso la sede della società e che era stata ricevuta da esso amministratore,
era avvenuta il 16.8.11 mediante ritiro del plico presso l'ufficio postale da*

parte del destinatario , mentre la notifica del reclamo era avvenuta il 21.12.11.

Assume che la tardività poteva semmai essere dichiarata per quanto concerne la società ma non nei suoi confronti che aveva a sua volta proposto il reclamo in quanto interessato nella sua qualità di amministratore e per il quale il termine decorreva non dalla data della ricevuta notifica ma dalla data di iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese secondo quanto disposto dall'art 18 comma 4 l.f. ; iscrizione avvenuta nel caso di specie il 12.12.11 .

I motivi sono manifestamente fondati.

Va preliminarmente ricordato che è pacifico ,secondo il costante orientamento di questa Corte, che l'amministratore di società di capitali è legittimato "iure proprio" a proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento della società, considerata l'ampia formula dell'art. 18 legge fall., che estende la legittimazione a "qualunque interessato", essendo l'opposizione volta a rimuovere gli effetti riflessi - individuabili nelle responsabilità in sede penale e civile e nelle particolari restrizioni ex art. 49, in relazione all'art. 146, legge fall. - che possono derivare a danno di lui dal fallimento. (Cass 9491/02; Cass 3368/06).

Ciò posto, non è dubbio che l'art 18 comma 4 l.f. prevede due distinte decorrenze del termine ai fini della proposizione del reclamo: il primo per il debitore a partire dalla data della comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ed il secondo per i soggetti interessati che decorre dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese.

In virtù di quanto dianzi detto, non è dubbio che l'amministratore della società rientri nella categoria dei soggetti interessati e che per lo stesso debba quindi applicarsi la seconda decorrenza del termine dalla iscrizione nel registro delle imprese.

Stante l'espressa disposizione di legge in tal senso, deve ritenersi che il dato formale prevalga su quello della effettiva conoscenza della dichiarazione di fallimento ritenuto invece applicabile dalla Corte d'appello che ha rilevato che, essendo stata la sentenza di fallimento comunicata dal curatore al ricorrente amministratore, questi ne aveva avuto conoscenza in tale momento per cui da quest'ultimo doveva decorrere il termine per l'impugnazione.

Deve osservarsi che se il legislatore avesse voluto applicare per i terzi interessati il criterio della conoscenza della sentenza di



fallimento ai fini della decorrenza del termine per impugnare la stessa lo avrebbe espressamente previsto; ma, stante la difficoltà obiettiva di individuare siffatto momento ,ha stabilito un termine preciso ed definito a partire dal quale la conoscenza deve ritenersi presunta per tutti i terzi interessati senza possibilità di deroghe in ragione di situazioni obiettive o soggettive che potrebbero altresì ingenerare situazioni di disparità di trattamento.

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc .

Resta peraltro da valutare la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti nei confronti dei quali il ricorso non è stato notificato.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 29.4.13

Il Cons. relatore"



Considerato:

che risulta integrato il contraddittorio nei confronti dei creditori istanti, come disposto all'udienza del 2.7.13;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;


che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione

Roma 16.4.14

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Anna PANTALEO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 5 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

